

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XXII
n. 18

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori GARAVINI, ALFIERI, GIACOBBE, ROJC
e FANTETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2019

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord dall’Unione europea

ONOREVOLI SENATORI. – Fin dal risultato referendario sulla «*Brexit*», i Governi in carica nella XVII legislatura hanno sempre dimostrato grande attenzione ai negoziati e ai rapporti diplomatici italo-britannici, a tutela dell’unità europea e dell’interesse nazionale. Ancora oggi le probabilità di un accordo di uscita tra il Regno Unito e l’Unione europea sono scarse con conseguenze serie e inimmaginabili dal punto di vista sociale, economico e politico. La *Brexit* rappresenta un processo storico e sociale senza precedenti. Mai un *partner* comunitario aveva deciso di lasciare l’Unione europea. Affrontare fattivamente

questo processo storico-politico inedito è compito di un Paese fondatore come l’Italia. Di più, ad oggi l’*export* italiano verso il Regno Unito vale 22,5 miliardi di euro, su un interscambio tra Regno Unito e Unione europea che vale oltre 400 miliardi di euro. Il Regno Unito è il nostro quarto mercato di destinazione delle esportazioni, mentre l’Italia – vista da Londra – è l’ottavo principale Paese fornitore: soprattutto per i settori agroalimentare, del *made in Italy* e della meccanica. La *Brexit* è sicuramente il prodotto di un disagio sociale che vede l’immigrazione come una minaccia. Rappresenta la

vendetta di quella parte del Regno Unito che non ha beneficiato dell'apertura del Paese di questi ultimi decenni. La *Brexit* ci impone oggi più che mai anche una riflessione più seria sul nostro europeismo. Una grande critica che molti inglesi muovono all'Unione europea, oltre all'inefficienza e allo spreco di denaro, è l'assenza di un'Europa sociale e dei diritti. Sessanta anni d'integrazione hanno costruito il più grande mercato libero della storia ma, spesso, i diritti rimangono difesi solo a livello nazionale. Tutti i settori dell'economia e tutte le regioni del Regno Unito subiscono, secondo quanto recita un recente rapporto del Governo britannico, un impatto negativo a causa della *Brexit*. Lo *status* di Londra come centro finanziario potrebbe poi essere danneggiato. Eventuali accordi di libero scambio con Paesi extra-europei come gli Stati Uniti, inoltre, non permetterebbero di compensare le perdite per la crescita del Regno Unito. Un patto commerciale con gli USA consentirebbe un aumento del Pil britannico dello 0,2 per cento nel lungo periodo, mentre accordi con altri colossi come Cina, India, Australia e Paesi del Golfo e del Sud Est asiatico darebbero un impulso complessivo tra lo 0,1 per cento e lo 0,4 per cento all'economia del Regno Unito. Per queste ragioni è importante più che mai assumere un atteggiamento critico e non retorico per rilanciare l'Unione europea. Il rilancio non può che essere nella direzione dell'inclusione e della solidarietà, come per esempio

tramite l'introduzione di un'indennità di disoccupazione europea. E l'Italia deve raccogliere questa sfida partendo dalla normalizzazione dei rapporti con il Regno Unito *post Brexit* e del nuovo assetto continentale, cogliendone le grandissime opportunità. In Gran Bretagna vivono oggi circa un milione di italiani.

A peggiorare vistosamente il quadro si è aggiunta la bocciatura dell'accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, approvato dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria del 25 novembre 2018. Come noto, il predetto accordo, alla prova del voto del Parlamento britannico, è stato respinto dalla Camera dei comuni, con 432 voti contrari e soli 202 a favore.

La bocciatura dell'accordo potrebbe comportare il verificarsi di diverse conseguenze; tra queste a destare maggiore preoccupazione è certamente il *no deal*, ovvero la secca trasformazione del Regno Unito in parte terza rispetto all'Unione europea in caso di mancato raggiungimento di un accordo entro la mezzanotte del 29 marzo 2019.

Per queste ragioni, istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla *Brexit* rappresenta un'urgenza e un agile strumento di aiuto e di focalizzazione su un tema che comporta, come evidenziato, pesanti ricadute per il nostro Paese.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) verificare l'operato del Comitato interministeriale per gli affari europei in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul tema della *Brexit*;

b) valutare e studiare le possibili azioni per reagire alle conseguenze di un recesso senza accordo sulla comunità dei cittadini italiani nel Regno Unito;

c) valutare l'operato del Governo italiano nel processo di normalizzazione dei rapporti italo-britannici e con l'Unione europea;

d) tutelare e rafforzare, per quanto di competenza, i rapporti economici tra Italia, Regno Unito ed Unione europea;

e) verificare l'impatto dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea sui diritti sociali in relazione alle presenze dei cittadini italiani nel Regno Unito e vicendevolmente dei cittadini britannici in Italia;

f) favorire con un'iniziativa normativa, di concerto con l'Unione europea, un accordo di libero scambio relativamente a persone, imprese e merci italiane e britanniche;

g) rilanciare i rapporti politici parlamentari tra Italia e Regno Unito.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto da presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

4. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 3, si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

Art. 3.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministra-

zione copie di atti o di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 3, sono coperti dal segreto.

6. Per il segreto di Stato nonché per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.

7. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 4.

(Organizzazione dei lavori)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e sono stabilite nella misura di 50.000 euro.

5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 5.

(Durata)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione e presenta al Senato della Repubblica una relazione conclusiva sull'attività svolta.

2. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

